



ALLEGATO

"Statuto dell'Associazione Italiana di Comunità Energetiche Rinnovabili AICER"

(testo aggiornato al 7 marzo 2025)

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del codice civile, e degli artt. 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) in forma di Associazione con la denominazione **"Associazione Italiana di Comunità Energetiche Rinnovabili AICER"** (di seguito l'Associazione) che potrà essere indicata, in tutti gli atti ufficiali e documenti, con la denominazione abbreviata **"Comunità Energetica AICER"** oppure **"AICER"**;

Alla denominazione dell'Associazione è inserito il suffisso di **"Ente del Terzo Settore"** di cui all'acronimo **"ETS"** in via automatica ed è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo a seguito di aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del Terzo Settore).

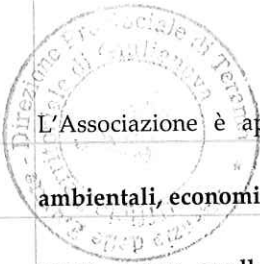
Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Corropoli (TE). La variazione della sede sociale nell'ambito territoriale comunale non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3 – Durata

L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli Associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

Art. 4 – Scopo Associativo



L'Associazione è apolitica, aconfessionale e persegue l'obiettivo di **fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità agli Associati o alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari**, promuovendo e sostenendo lo sviluppo, l'uso e la diffusione delle energie rinnovabili e delle pratiche sostenibili, la tutela dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita e la riduzione dell'impatto ambientale **mediante l'Autoconsumo Diffuso nell'alveo della attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del Terzo Settore).**

L'attività dell'Associazione si realizza secondo quanto previsto dal D.L. 162/2019 convertito nella Legge 28 febbraio 2020, dal d.lgs. n. 199/2021, di recepimento della Direttiva RED II (promozione dell'uso dell'energia rinnovabile) e ss.mm., nonché del relativo provvedimento attuativo con il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (cd. TIAD) e dal d.lgs. n. 210/2021, di recepimento della Direttiva 2019/944/UE e ss.mm. (relativa alle norme comuni sul mercato interno dell'energia elettrica), dal D.M. 414 del 7 dicembre 2023 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in attuazione del citato D.Lgs. 199/2021, provvedimenti legislativi e regolamenti dei quali l'Associazione condivide scopi e finalità.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere le seguenti attività diverse, **secondarie e/o strumentali**, anche di carattere commerciale, ed aderire ad altri soggetti giuridici, aventi finalità strumentali affini o complementari:

Promozione delle Energie Rinnovabili:

- 1) Sensibilizzare le comunità locali sull'importanza delle energie rinnovabili attraverso campagne informative e educative;
- 2) Organizzare eventi, seminari e workshop per diffondere la conoscenza delle



tecnologie rinnovabili e delle pratiche sostenibili;

Sviluppo di Progetti di Energia Rinnovabile:

- 3) Progettare, realizzare e gestire impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a biomassa;
- 4) facilitare l'accesso a incentivi e finanziamenti per la realizzazione di progetti di energia rinnovabile;

Efficienza Energetica:

- 5) Promuovere l'adozione di soluzioni per l'efficienza energetica negli edifici residenziali, commerciali e industriali;
- 6) Offrire servizi di consulenza e assistenza tecnica per l'implementazione di interventi di efficientamento energetico;

Ricerca e Innovazione:

- 7) Collaborare con università, centri di ricerca e aziende per lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni innovative nel campo dell'energia rinnovabile, dell'efficienza energetica e della sostenibilità;
- 8) Partecipare a progetti di ricerca finanziati a livello nazionale e internazionale;

Formazione e Educazione:

- 9) Offrire programmi di formazione e aggiornamento professionale per tecnici e operatori del settore delle energie rinnovabili;
- 10) Promuovere l'educazione ambientale nelle scuole e nelle università, coinvolgendo studenti e insegnanti in progetti didattici;

Supporto alle Politiche Energetiche:

- 11) Collaborare con enti pubblici e istituzioni per la definizione di politiche energetiche sostenibili e favorevoli allo sviluppo delle energie rinnovabili;
- 12) Partecipare a tavoli di lavoro e consultazioni pubbliche per influenzare le decisioni



politiche in materia di energia e ambiente;

Supporto alle politiche sociali:

13) Facilitare l'inclusione sociale delle famiglie a basso reddito o vulnerabili, mediante la copertura dei costi dell'energia;

14) Collaborare con le autorità centrali e locali per favorire la realizzazione di sistemi di Autoconsumo Diffuso a favore della collettività;

Sviluppo di Infrastrutture Sostenibili:

15) Realizzare infrastrutture per la mobilità sostenibile, come colonnine di ricarica per veicoli elettrici e piste ciclabili;

16) Installare sistemi di accumulo;

Collaborazioni e Partnership

17) Stringere accordi di collaborazione con altre associazioni, enti e istituzioni a livello nazionale e internazionale per la realizzazione di progetti e iniziative comuni;

18) Creare reti di partenariato con aziende e organizzazioni per promuovere le energie rinnovabili e la sostenibilità;

Raccolta Fondi e Gestione Risorse:

19) Ricercare, partecipare e/o gestire finanziamenti, sovvenzioni e contributi pubblici e privati per sostenere le attività dell'Associazione nonché per sostenere e favorire la diffusione delle energie rinnovabili;

20) Organizzare eventi benefici e campagne di raccolta fondi per finanziare progetti e iniziative;

Monitoraggio e Valutazione:

21) Monitorare e valutare continuamente i progetti e le iniziative per assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

22) Pubblicare rapporti annuali e bilanci sociali per garantire trasparenza e



rendicontazione;

Altre iniziative secondarie e strumentali:

- 23) Ogni altra attività secondaria e strumentale finalizzata a ridurre i costi dell'energia, favorire la coesione sociale, concorrere allo sviluppo di attività di produzione di beni e servizi sostenibili, valorizzare il territorio che verranno deliberate dal Consiglio Direttivo nel corso della vita Associativa.

Art. 5 – Gli Associati

L'Associazione è un soggetto autonomo ed ha una partecipazione aperta, volontaria e sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

Il numero degli Associati è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come "Associati":

- 1) le persone fisiche maggiorenni indipendentemente dall'età, sesso, religione, orientamento politico, professione od origine che condividono gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione;
- 2) le persone fisiche minorenni, con il consenso scritto dei genitori o dei tutori legali;
- 3) le persone giuridiche, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, aziende, associazioni, fondazioni, cooperative ed altre persone giuridiche che desiderano sostenere gli scopi e le attività dell'Associazione;
- 4) gli enti pubblici come i Comuni, le istituzioni scolastiche, l'università ed altri enti pubblici che intendono collaborare o sostenere le finalità dell'Associazione.

Gli Associati purché in regola con il pagamento delle quote annuali e di ogni altra contribuzione Associativa ove deliberata, hanno diritto in conformità con le disposizioni dello Statuto a:

- partecipare alla vita ed alle attività promosse dell'Associazione;



- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali nonché concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri ed i registri sociali;
- partecipare e votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati;
- di candidarsi per le cariche sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

Gli Associati sono obbligati:

- a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi Associativi, nonché a contribuire attivamente alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- a conformare il proprio comportamento ai principi di correttezza reciproca, in particolare con riferimento all'adozione delle scelte relative all'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Art. 6 – Gli associati "autoconsumatori"

Gli Associati possono richiedere di essere ammessi anche nel corso della vita Associativa con la qualifica di "autoconsumatore" laddove siano clienti finali e/o produttori che intendono condividere l'energia elettrica rinnovabile immessa da impianti a fonte rinnovabile in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 d.lgs. 199/2021 e disposizioni attuative



ed a condizione che dispongano di un punto di connessione alla rete di distribuzione elettrica nell'ambito della zona del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione detenuti dell'Associazione.

Possono assumere la qualifica di "autoconsumatori" soltanto:

- 1) le persone fisiche,
- 2) le PMI definite ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651 del 2014 (per il calcolo della dimensione delle imprese, nel caso in cui un'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate),
- 3) le associazioni con personalità giuridica di diritto privato,
- 4) gli enti territoriali e le autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali,
- 5) gli enti di ricerca e formazione,
- 6) gli enti religiosi,
- 7) gli enti del terzo settore e di protezione ambientale,
- 8) le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
- 9) in generale i soggetti stabiliti dalle norme di legge, dai decreti e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

Non possono assumere la qualifica di "autoconsumatori":

- 1) le amministrazioni centrali,
- 2) le Grandi Imprese (GI) ai sensi dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651 del 2014 (per il calcolo della dimensione delle imprese, nel caso in cui un'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate),



- 3) piccole e medie imprese la cui attività prevalente sia la produzione o lo scambio di energia, classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00,
- 4) gli associati per le cui utenze elettriche risulti attivo il Servizio di "Scambio sul Posto" (SSP) salvo quanto previsto dalla Regole Operative del GSE;
- 5) in generale i soggetti stabiliti dalle norme di legge, dai decreti e dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

In ogni caso, uno o più produttori che non possano assumere la qualifica di "autoconsumatori" (c.d. produttori "terzi") possono conferire mandato perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa.

Gli Associati che hanno la qualifica di "autoconsumatori" hanno diritto a:

- nominare il Referente dell'Associazione (od il terzo da questa individuato) e/o il soggetto delegato e responsabile del riparto della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- avere una completa, adeguata e preventiva informativa sui benefici a lui derivanti, anche economici, che potranno ricevere dalla condivisione dell'energia elettrica, al netto degli impegni che assumono e degli oneri destinati a copertura dei costi di gestione, e più in generale in ordine ad ogni beneficio o vantaggio tempo per tempo a lui spettante in virtù di provvedimenti normativi di qualunque grado tempo per tempo emanati;
- partecipare alle configurazioni di Autoconsumo Diffuso costituite dall'Associazione ed accedere ai contributi ed agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa in vigore alla data di presentazione della relativa richiesta di accesso;
- trasferire la propria partecipazione ad altre configurazioni costituite dall'Associazione,
- mantenere i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio



venditore di energia elettrica,

- uscire in ogni momento dalla specifica configurazione di Autoconsumo Diffuso a cui partecipano fermi restando, in caso di recesso anticipato, i corrispettivi, equi e proporzionati, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti come deliberati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli Associati che hanno la qualifica di "autoconsumatori" hanno il dovere di:

- dare mandato al Referente dell'Associazione (o al terzo da questa individuato) per la richiesta di accesso al Servizio di Autoconsumo Diffuso del GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dell'energia condivisa utilizzando la modulistica predisposta dal GSE, tempo per tempo vigente;
- dare mandato al Referente dell'Associazione (o al terzo da questa incaricato) per l'eventuale richiesta della convenzione del Ritiro Dedicato (RID);
- sottoscrivere tutti i documenti predisposti dall'Associazione, dal GSE e dall'ARERA per consentire la loro partecipazione alla condivisione dell'energia e agli incentivi riferibili alla configurazione di appartenenza;
- conferire la delega per il trattamento dei dati afferenti ai propri consumi di energia elettrica;
- accettare i Regolamenti di Ripartizione relativi alle modalità di riparto degli incentivi;
- consentire al Referente dell'Associazione (o al terzo da questa individuato) di ottemperare alle richieste provenienti dal GSE, MASE e/o altri enti preposti al controllo della specifica configurazione di Autoconsumo Diffuso a cui partecipano;
- consentire l'accesso agli impianti di produzione che rilevano ai fini delle singole configurazioni, informandone preventivamente i relativi produttori;

Art. 7 – Richiesta di ammissione

Il candidato che intende richiede l'iscrizione all'Associazione si fa presentare da due



Associati ad un membro del Consiglio Direttivo al fine di essere preliminarmente informato su ogni aspetto legale, fiscale ed operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Il candidato che ritiene di essere adeguatamente informato richiede quindi copia della specifica modulistica predisposta dal Consiglio Direttivo, composta dal "Modulo di Iscrizione", dall'"Informativa sui Diritti e Doveri dell'Associato" e dall'"Informativa sui Diritti e Doveri dell'Associato "Autoconsumatore" che riproducono in maniera intellegibile l'estratto dello Statuto regolante i diritti e doveri degli associati, anche "autoconsumatori".

Il modulo di adesione adottato dal Consiglio Direttivo deve almeno contenere:

- I dati dell'associato che ha presentato il candidato;
- I dati anagrafici completi (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale per le persone fisiche; denominazione, sede legale, partita IVA per le persone giuridiche);
- I recapiti (mail, cellulare ed eventuale domicilio);
- La dichiarazione di essere stato adeguatamente informato su ogni aspetto legale, fiscale ed operativo conseguente alla sua adesione all'Associazione e di condividere gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione fissati nello Statuto;

Laddove il candidato intenda partecipare con la qualifica di "Autoconsumatore" anche successivamente alla prima iscrizione dovrà inoltre fornire i seguenti dati aggiuntivi:

- il numero identificativo di connessione alla rete elettrica;
- l'eventuale titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili con l'indicazione della tipologia e potenza nominale dell'impianto e della data di entrata in esercizio, intesa come data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto o della sezione di impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema "GAUDI";
- la dichiarazione di avere ampia ed approfondita conoscenza delle condizioni di



ammissione alla configurazione come stabilite delle Regole Operative per l'accesso al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso e al contributo PNRR redatte dal GSE come approvate con Decreto Direttoriale del MASE del 22 aprile 2024, n. 170 nonché di ogni altra Regola Operativa e/o Tecnica in vigore al tempo della richiesta di accesso;

- la dichiarazione di accettazione dei criteri stabiliti per il Regolamento Unico di Ripartizione o per i Regolamenti di Ripartizione adottati dall'Associazione;
- la dichiarazione d'obbligo di fornire il mandato al Referente per l'accesso al Servizio di Autoconsumo Diffuso relativo ad una specifica configurazione;
- la dichiarazione d'obbligo di fornire ogni altro dato o documento necessari per presentare l'istanza di accesso al Servizio di Autoconsumo Diffuso relativo ad una specifica configurazione;
- ogni altra dichiarazione che attiene la sussistenza dei requisiti per l'Accesso al Servizio di Autoconsumo Diffuso;

La modulistica di iscrizione potrà essere aggiornata dal Consiglio Direttivo ai fini di acquisire ogni altro dato adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alla finalità per il quale è raccolto ed in funzione dell'intervenuta esistenza di nuove disposizioni di legge.

Il candidato si obbliga a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute sui dati forniti precedentemente.

Il Consiglio Direttivo valuta le domande di ammissione nel più breve tempo possibile, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale, nonché in funzione del contributo che può essere fornito dal candidato anche per le attività secondarie e strumentali.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice ed in caso di rifiuto, la decisione deve essere motivata e comunicata per iscritto al richiedente



entro sessanta giorni.

L'ammissione dell'Associato è in ogni caso subordinata al pagamento della quota Associativa annuale il cui importo è stabilito dall'Assemblea che deve essere versata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione. Effettuato il pagamento della quota Associativa, dell'ammissione viene data annotazione nel Registro degli Associati.

Il candidato che ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 8 – L'accesso al Servizio di Autoconsumo Diffuso del GSE

L'Associazione può costituire diverse configurazioni di Autoconsumo Diffuso che rispettano i requisiti di cui alle "Regole Operative per l'accesso al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso e al contributo PNRR" redatte dal GSE come approvate con Decreto Direttoriale del MASE del 23 Febbraio 2024 e successivamente aggiornate il 22 Aprile 2024, nonché i requisiti in vigore ad ogni successivo aggiornamento delle medesime Regole, fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una specifica richiesta di accesso al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso del GSE.

Ogni configurazione deve prevedere la presenza di almeno due Associati con la qualifica di "autoconsumatori" facenti parte della medesima configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione oppure unità di produzione.

Gli Associati con la qualifica di Autoconsumatori sono distinti in tre categorie:

- Clienti finali consumatori di energia da fonti rinnovabili;



- Produttori di energia da fonti rinnovabili;
- Consumatori e produttori di energia da fonti rinnovabili (cd. prosumer).

E' considerato cliente finale l'Associato con la qualifica di "autoconsumatore" che preleva l'energia elettrica dalla rete di distribuzione, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità, e coincide pertanto con il titolare del punto di connessione che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica.

E' considerato produttore l'Associato con la qualifica di "autoconsumatore" intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto. Nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.

I clienti finali possono partecipare anche a diverse configurazioni costituite dall'Associazione anche come produttori (cd. prosumer) nel rispetto della normativa, della regolamentazione tecnica e del presente Statuto.

I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti a ciascuna configurazione devono ricadere nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa "cabina primaria" come definita ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato di Autoconsumo Diffuso (TIAD) approvato con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera 727/2022/R/eel il 27 dicembre 2022 e successivamente modificato con la Delibera 15/2024/R/eel del 30 gennaio 2024, salvo che nel caso delle isole minori non interconnesse l'area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l'intero territorio isolano.

L'Associazione deve essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di



tutti gli impianti di produzione o unità di produzione facenti parte della singola configurazione e tale condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto dal quale si possa evincere che ciascun impianto oppure unità di produzione venga esercitato/a dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con gli Associati "autoconsumatori" per le finalità della singola configurazione di Autoconsumo Diffuso e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.

La messa a disposizione degli impianti di produzione oppure delle unità di produzione in relazione all'energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti dell'Associazione rileva esclusivamente ai fini dell'erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell'energia e, come previsto dal TIAD non rileva ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.

Nel caso in cui nell'ambito dell'istanza di accesso al Servizio di Autoconsumo Diffuso venga richiesto il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato (cd. RID), tale richiesta s'intende relativa a tutti gli impianti di produzione o unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la specifica configurazione e le relative prestazioni saranno regolate nel rispetto di quanto stabilito nel medesimo contratto per il servizio di Autoconsumo Diffuso con il GSE.

Art. 9 – Volontari, dipendenti e collaboratori

Per lo svolgimento delle proprie attività di carattere generale nonché per le attività secondarie e strumentali come funzionali alla realizzazione degli scopi Associativi, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera volontaria dei propri Associati nonché in modo non prevalente di altri volontari.

Il volontario è una persona fisica anche non associata che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dall'Associazione,



mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario può essere di natura non occasionale oppure occasionale. Non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi Associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Per scelta statutaria, si applicano ai rimborsi ai volontari le regole semplificate di

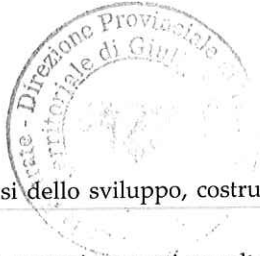
cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La qualità di volontario è incompatibile;

- con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo,
- e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è Associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai rapporti di lavoro dipendente, autonomo occasionale o accessorio occasionale, od in qualsiasi altra forma contrattualizzato come retribuito, è riservato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva riferita alla retribuzione annua lorda tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto di uno ad otto.

L'Associazione può infine avvalersi della consulenza di imprese o di professionisti in genere in grado di svolgere qualsiasi azione utile alla pianificazione, realizzazione, manutenzione ed efficientamento delle configurazioni di Autoconsumo Diffuso nonché in



grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione e gestione delle attività previste dallo scopo Associativo e di curare i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private.

Art. 10 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea degli Associati;
- il Referente del Servizio di Autoconsumo Diffuso;
- I Comitati degli Autoconsumatori, se costituiti;
- Il Comitato di Coordinamento, se costituito;
- L'Organo di Controllo, se costituito;

Art. 11 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica il rispetto dello Statuto, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente è investito dal Consiglio Direttivo di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi Associativi, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria



o permanente.

Il Presidente ha inoltre il compito di riscuotere le quote d'iscrizione, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 12 – Vice Presidente

Il Vice Presidente è uno dei componenti del Consiglio Direttivo, svolge funzioni coadiuvanti a quelle del Presidente ed ha poteri sostitutivi del medesimo in caso di sua assenza od impedimento, tuttavia senza assumere la rappresentanza legale dell'Associazione salvo espressa delega scritta dal Presidente.

Il Vice Presidente ha il compito della redazione e trascrizione dei verbali, salvo che l'Assemblea non decida di delegare tale funzione ad un associato dei presenti nella medesima Assemblea.

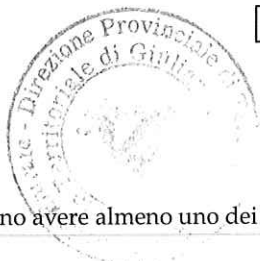
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli Associati.

Il Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo di due membri ad un massimo di sette membri

Possono essere nominati quali membri del Consiglio Direttivo gli Associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici Associati che hanno i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e che non possiedano cause di Ineleggibilità e decadenza e cause di incompatibilità:

- **Requisiti di Onorabilità:** Associati che godono di buona reputazione e che non hanno precedenti penali per reati non colposi o reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione o altri reati che possano compromettere la loro integrità morale;
- **Requisiti di Professionalità:** Almeno la maggioranza degli Associati membri del



Consiglio Direttivo devono avere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) essere Dottori Commercialisti (Sezione A), Avvocati, Ingegneri (Sezione A) ed Architetti (Sezione A) iscritti presso i competenti Ordini Professionali e che non abbiano in essere provvedimenti di sospensione nell'esercizio della professione;

b) essere Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) in settore civile e/o industriale aventi in essere la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11339;

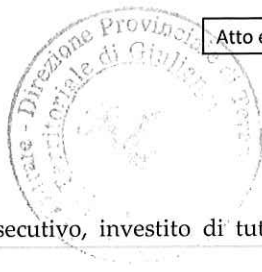
c) avere una comprovata esperienza nella direzione di organizzazioni non profit iscritte al RUNTS e che documentino di aver partecipato dall'anno solare pregresso a specifici e completi corsi di formazione aventi ad oggetto le Comunità Energetiche Rinnovabili e/o l'Autoconsumo Diffuso;

- **Requisiti di Indipendenza:** Non devono avere conflitti di interesse con altre attività o imprese o non devono avere legami di parentela entro il quarto grado di altri membri dei principali fornitori o partner dell'Associazione nonché avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero di rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

- **Cause di Ineleggibilità e decadenza:** Non possono assumere e se nominati decadono dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- **Cause di incompatibilità:** Non possono assumere la carica i parenti, i coniugi o affini entro il quarto grado dei membri dell'Organo di Controllo e di Revisione.

Ove la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo venga meno indipendentemente dalla presenza di altri membri, il medesimo Consiglio decade e l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per la ricomposizione del Consiglio.



Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi Associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo propone anche la destinazione della "Tariffa Premio Eccedentaria" seguendo i principi e le direttive fissati dall'eventuale "Regolamento Unitario di Ripartizione" adottato dall'Assemblea Straordinaria.

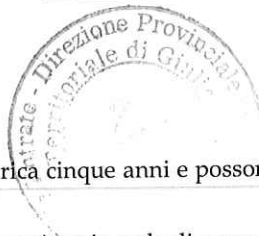
Ispirandosi a criteri che tengano conto dell'efficientamento dell'autoconsumo nelle diverse configurazioni, il Consiglio Direttivo inoltre:

- delibera sull'assegnazione dell'Associato che richiede la qualifica di "autoconsumatore" ad una od un'altra delle configurazioni di Autoconsumo Diffuso pianificate oppure costituite dall'Associazione;
- delibera sulla richiesta del ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato (RID) in sede di presentazione della richiesta del servizio di Autoconsumo Diffuso di ogni configurazione;
- informa i partecipanti delle singole configurazioni gestite dall'Associazione sull'opportunità di trasferire la partecipazione da una ad un'altra configurazione;

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale a mezzo mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile e contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

In ogni caso, il Consiglio Direttivo può deliberare anche in mancanza della formale convocazione laddove siano presenti ed informati tutti i suoi componenti.



I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Vice Presidente è incaricato di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo. Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Vice Presidente.

Per scelta statutaria, i componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli Associati e dei soggetti terzi in ossequio dell'art. 28 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 14 – L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli Associati. L'Assemblea è formata da tutti gli Associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà degli Associati o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica,



comunicata dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta tempestivamente pervenuta all'Associazione, come pure tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Vice Presidente dell'Associazione, ed in assenza dagli Associati all'uopo incaricati per la verbalizzazione dell'Assemblea.

Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione e si applicano i commi



quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Vice Presidente o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli Associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli Associati presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci d'esercizio e, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione di un candidato, nel caso in cui il medesimo vi abbia fatto appello;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo i contributi Associativi annuali ed



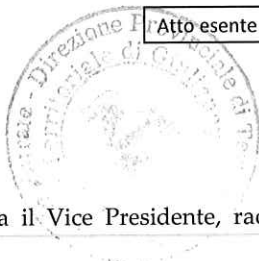
eventualmente quelli straordinari;

- approva l'eventuale programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;
- approva i Regolamenti Interni di organizzazione e funzionamento nonché i Regolamenti di Ripartizione degli incentivi di cui al Decreto CACER, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva la destinazione della "Tariffa Premio Eccedentaria" su proposta del Consiglio Direttivo e seguendo i principi e le direttive fissati dall'eventuale "Regolamento Unitario di Ripartizione" eventualmente adottato dall'Assemblea Straordinaria;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Art. 16 – Consenso espresso per iscritto

Nel caso di discussione su un singolo argomento all'ordine del giorno di competenza dell'assemblea ordinaria, il Presidente, od in sua mancanza il Vice Presidente, può richiedere che la decisione assembleare venga assunta mediante il consenso espresso per iscritto. In tal caso si dovrà seguire il seguente iter in ordine progressivo temporale:

- 1) il Presidente, od un Consigliere all'uopo delegato circolarizza a tutti gli Associati una proposta chiara ed argomentata in forma cartacea o mediante strumenti informatici;
- 2) gli Associati esprimono il loro consenso favorevole o meno alla proposta compilando un modulo cartaceo od informatico;
- 3) in tal caso il voto non è esprimibile per delega;
- 4) l'espressione di voto deve essere effettuata da ciascun Associato entro i tempi fissati nella proposta e comunque non oltre otto giorni;
- 5) La decisione è considerata valida e vincolante una volta raggiunta la maggioranza dei voti degli Associati;



- 6) Il Presidente, od in sua mancanza il Vice Presidente, raccoglieranno le votazioni, informeranno gli Associati della deliberazione assunta e redigeranno uno specifico verbale da trascrivere sul relativo Libro.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria in prima convocazione la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli Associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza di almeno metà più uno degli Associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le delibere di adozione e modifica del "Regolamento Unitario di Ripartizione";
- le delibere di modifica dello Statuto;
- le delibere di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, su proposta del Consiglio Direttivo;
- la nomina uno o più liquidatori.

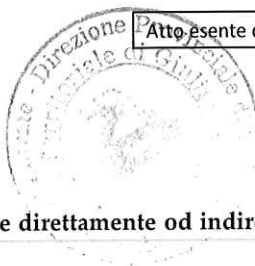
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.

Art. 18 - Esercizio del diritto di voto degli Associati nelle assemblee

Ciascun Associato ha diritto ad un voto esprimibile per se ed uno per l'eventuale delegato di pari qualifica.

Gli Associati che non hanno la qualifica di "autoconsumatore" non hanno diritto di voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno che direttamente od indirettamente incidono sulle configurazioni di Autoconsumo Collettivo, ma possono presenziare le assemblee al fine di fornire la propria opinione ed ogni informazione utile.

Gli Associati che hanno la qualifica di "autoconsumatori" non hanno diritto di voto sugli



argomenti posti all'ordine del giorno che direttamente od indirettamente incidono sulle configurazioni di Autoconsumo Diffuso di cui non fanno parte, ma possono presenziare le assemblee al fine di fornire la propria opinione ed ogni informazione utile.

I verbali dell'Assemblea devono individuare gli ordini del giorno separati per singola materia e con chiara identificazione dei votanti.

In ogni caso, l'approvazione e le modifiche di un eventuale "Regolamento Unitario di Ripartizione" che stabilisce i principi e le linee direttive per la ripartizione degli incentivi di cui al Decreto CACER di tutte le configurazioni è deliberata con il voto di tutti gli Associati secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione.

Art. 19 – Divieto di utilizzo dei segni distintivi

Gli Associati si impegnano a non utilizzare in alcun modo, sia durante che dopo la cessazione del rapporto associativo, i segni distintivi dell'Associazione, compresi, ma non limitati a, il nome, il logo, i marchi, i simboli, gli slogan e qualsiasi altro segno distintivo riconducibile all'Associazione, senza il previo consenso scritto del Consiglio Direttivo.

In caso di violazione della presente clausola, l'Associazione si riserva il diritto di intraprendere le azioni legali necessarie per tutelare i propri diritti e ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 20 – Regolamenti di Ripartizione degli incentivi per l'Autoconsumo Diffuso

L'Assemblea approva i Regolamenti di Ripartizione proposti dal Consiglio Direttivo e relativi ai rapporti tra i clienti finali ed i produttori per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, al quale gli Associati sono tenuti a partecipare.

In tali Regolamenti di Ripartizione sono indicati in particolare i criteri di computo e di ripartizione tra i soggetti partecipanti alla singola configurazione dei corrispettivi erogati



dal GSE per effetto dell'accesso al Servizio di Autoconsumo Diffuso del GSE per l'energia immessa da impianti dell'Associazione o nella disponibilità dell'Associazione, nonché degli ulteriori contributi od incentivi che dovessero essere riconosciuti alle singole configurazioni di Autoconsumo Diffuso costituite dall'Associazione.

I criteri di ripartizione adottati del Regolamento Unitario di Ripartizione oppure dai Regolamenti di Ripartizione delle singole configurazioni devono essere ispirati ad incentivare la partecipazione allo scopo associativo e l'efficientamento dell'autoconsumo.

L'Associazione deve in ogni caso destinare ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzare per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione di Autoconsumo Diffuso l'eventuale importo della "Tariffa Premio" di cui al Decreto MASE n. 414/2023, e s.m.i., (cd. Decreto CACER) che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo Decreto, tempo per tempo vigente.

Art. 21 – Il Referente del Servizio di Autoconsumo Diffuso

Al Presidente è demandato il ruolo di Referente quale mandatario degli Associati "autoconsumatori" di ogni singola configurazione di Autoconsumo Diffuso gestita dall'Associazione.

Il Referente si occupa:

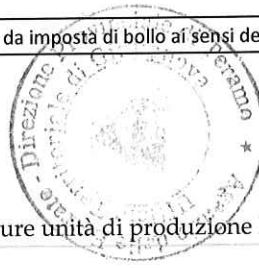
- della gestione tecnica ed amministrativa della singola richiesta di accesso al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso di cui al Titolo II del Decreto MASE 414/2023 nonché per la richiesta di accesso al Contributo in Conto Capitale previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del medesimo Decreto;
- mantiene una comunicazione regolare con il GSE;



- tiene aggiornata la documentazione e prepara eventuali report periodici per il GSE;
- monitora le prestazioni degli impianti e delle infrastrutture energetiche di produzione e di consumo al fine di garantire che funzionino correttamente;
- esercita il controllo diretto sulla gestione tecnica degli impianti;
- conduce ispezioni regolari degli impianti;
- pianifica e coordina interventi di manutenzione anche preventiva sugli impianti di produzione di proprietà dell'Associazione, e sugli impianti messi a disposizione in ossequio delle convenzioni di servizio sottoscritte con il produttore;
- prepara ed attua di piani di emergenza sugli impianti di proprietà dell'Associazione;
- monitora l'energia immessa e consumata dei propri Associati con finalità di verifica e rendicontazione;
- è responsabile anche del relativo trattamento dei dati ed è controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici indicati;
- assicura completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte delle singole configurazioni sui benefici loro derivanti dall'accesso a tale Servizio promuovendo un ambiente di trasparenza e fiducia
- è il soggetto delegato responsabile del riparto degli incentivi dell'energia elettrica condivisa, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- gestisce le partite di pagamento e incasso verso il GSE.

Il Presidente può eventualmente conferire a terzi il ruolo di Referente con apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento:

- 1) ad un produttore, partecipante alla medesima configurazione;
- 2) ad un cliente finale, partecipante dalla medesima configurazione;



3) ad un produttore "terzo" di un impianto di produzione oppure unità di produzione la cui energia elettrica immessa rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Il Presidente o l'eventuale soggetto terzo incaricato Referente non devono avere le condizioni di esclusione dettagliate nelle Regole Operative per l'accesso al Servizio per l'Autoconsumo Diffuso e al contributo PNRR redatte dal GSE come approvate con Decreto Direttoriale del MASE il 23 Febbraio 2024 e successivamente aggiornate il 22 Aprile 2024, nonché di ogni altra norma vigente:

- Imprese in difficoltà;
- Cause di esclusione di cui agli artt. 94 a 98 del D.lgs. 36 del 2023;
- Impegno Deggendorf
- Cause di esclusione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.

Art. 22 – Il Comitato degli Autoconsumatori

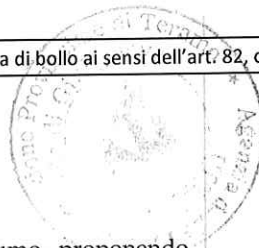
Gli Associati con la qualifica di "autoconsumatori" che hanno avuto accesso al Servizio di Autoconsumo Diffuso possono costituire un Comitato degli Autoconsumatori per ciascuna configurazione di Autoconsumo Diffuso di cui fanno parte.

Il Comitato degli Autoconsumatori si regola in autonomia le modalità di organizzazione e funzionamento uniformandosi ai principi di semplificazione e proporzionalità, rispetto al contraddittorio e trasparenza nei confronti degli Associati e degli Organi dell'Associazione.

Il Comitato degli Autoconsumatori svolge un'attività di controllo sulla gestione quotidiana delle attività della configurazione a cui appartengono e ne informa il Referente.

In particolare, il Comitato degli Autoconsumatori:

- Segnala tempestivamente la sopravvenuta mancanza dei requisiti per l'accesso agli incentivi GSE dei propri partecipanti;



- Segnala i rischi associati alla propria configurazione di autoconsumo, proponendo misure preventive e correttive;
- Segnala eventuali inefficienze sopravvenute sulle prestazioni degli impianti e sulle infrastrutture energetiche di produzione e consumo;
- Collabora alla verifica del corretto funzionamento degli impianti;
- Collabora alla raccolta dei dati utili per le attività di rendicontazione;
- Segnala la mancanza di accuratezza dei dati relativi all'energia prodotta, consumata e condivisa;
- Vigila che l'allocazione dei fondi destinati agli impianti di autoconsumo e alle attività correlate siano utilizzate in modo efficace;
- Vigila che i piani operativi ed i progetti relativi alla propria configurazione di autoconsumo siano allineati con gli interessi dei partecipanti;
- Vigila che tutte le informazioni rilevanti siano comunicate chiaramente a tutti i partecipanti della configurazione;
- Segnala tempestivamente l'emersione di ogni attività che non è svolta in conformità con le Regole Operativa del GSE;

Art. 23 – Il Comitato di Coordinamento

Nel caso l'Associazione gestisca più di una configurazione di Autoconsumo Diffuso, gli Associati con la qualifica di "autoconsumatori" che hanno avuto accesso al Servizio di Autoconsumo Diffuso potranno costituire un Comitato di Coordinamento formato da un membro nominato tra gli Associati con la qualifica di "autoconsumatori" di ciascuna configurazione di Autoconsumo.

Il Comitato di Coordinamento regola in autonomia le modalità di organizzazione e funzionamento uniformandosi ai principi di semplificazione e proporzionalità, rispetto al contraddittorio e trasparenza nei confronti degli Associati e degli Organi dell'Associazione.



Ciascun membro del Comitato di Coordinamento:

- non può essere nominato per più di una configurazione di Autoconsumo Diffuso;
- rimane in carica per quattro anni e può essere rieletto soltanto per un solo mandato.

Il Comitato di Coordinamento ha funzioni consultive e senza potere esecutivo e si concentra principalmente sulla fornitura di consigli, raccomandazioni e orientamenti per supportare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo a prendere decisioni informate.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Comitato di Coordinamento:

- Fornisce suggerimenti sulle strategie a lungo termine riguardanti tutte le configurazioni di Autoconsumo Diffuso dell'Associazione;
- Propone soluzioni e raccomandazioni su questioni specifiche;
- Analizzare e valutare i piani e i progetti proposti, offrendo feedback costruttivi;
- Assiste il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati nelle decisioni strategiche e tattiche;
- Monitora le performance e propone migliorie, senza intervenire direttamente nelle operazioni.

Il Comitato di Coordinamento facilita inoltre la collaborazione e la comunicazione tra le diverse configurazioni assicurando che le attività siano integrate e coerenti con gli obiettivi complessivi dell'Associati "Autoconsumatori".

A tal fine di coordinamento il Comitato di Coordinamento:

- Promuove la collaborazione tra le diverse configurazioni;
- Coordina i progetti e le iniziative per evitare duplicazioni e conflitti;
- Garantisce una comunicazione fluida tra tutti gli Associati ed il Comitato Direttivo;
- Monitora l'andamento complessivo di tutte le configurazioni ed assicura che tutte le parti lavorino in armonia verso gli obiettivi comuni;
- Interviene in caso di conflitti tra gli Associati partecipanti, promuovendo soluzioni



consensuali e rispettose degli interessi di tutti.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce ogni volta che sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Comitato di Coordinamento presenta rapporti periodici all'Assemblea, dettagliando le attività svolte, le decisioni prese e i risultati ottenuti, assicurando trasparenza e accountability.

Art. 24 – Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico e/o un Revisore Legale.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Per la verifica e la certificazione della correttezza e dell'integrità del Bilancio dell'Associazione, l'Assemblea può nominare un Revisore Legale, la cui funzione può anche essere esercitata dall'Organo di Controllo.

All'Organo di Controllo ed al Revisore Legale, per scelta statutaria, si applica quanto previsto negli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 25 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal fondo iniziale costituito dai fondatori;
- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali donazioni e lasciti;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali, integrative o straordinarie;

b) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati e destinati a specifiche finalità istituzionali;

c) dalle entrate della raccolta fondi;

d) da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;

e) da altri contributi pubblici e privati, nazionali o comunitari, occasionali o periodici;

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo Associativo;

Art. 26 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Per scelta statutaria, al Bilancio di esercizio dell'Associazione si applicano le disposizioni del Bilancio di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 27 – Destinazione dei proventi, degli utili, delle riserve e dei fondi di capitale

Il Consiglio Direttivo delibera sull'impiego delle entrate dell'Associazione e delle componenti patrimoniali disponibili, comunque tali da assicurare l'adeguatezza dello stesso alla realizzazione degli scopi e la garanzia verso i terzi per la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte e che non può in nessun caso essere ridotto al di sotto della somma costituente il fondo iniziale.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale delimitate dall' scopo Associativo.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai fondatori, agli Associati, ai lavoratori ed ai collaboratori, agli amministratori ed altri componenti degli organi sociali, ed in ogni caso a meno che la



destinazione sia imposta per legge o siano effettuate in favore di altri enti Associativi che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Tale divieto sussiste anche nelle ipotesi di recesso od in qualsiasi altro caso di scioglimento individuale del rapporto Associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, Associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale individuato nello scopo Associativo;



- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 28 – Libri sociali

Il Consiglio Direttivo deve tenere:

- a) il Registro degli Associati;
- b) i Libri delle adunanze e delle delibere delle Assemblee;
- c) i Libri delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) i Libri delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale, laddove incaricati;
- e) il Registro dei volontari;
- f) la copia dei Bilanci di Esercizio ed i relativi documenti di supporto nonché la copia dei Bilanci Sociali, laddove previsti per legge;
- g) ogni altro libro o registro richiesto dalla normativa in vigore.

Rispettando i principi di trasparenza e correttezza, i predetti libri e registri possono essere consultati ed esaminati da ogni Associato previa richiesta formulata per iscritto al Consiglio Direttivo che indica i motivi della richiesta e i documenti specifici da consultare.

La consultazione dei libri sociali può avvenire anche fuori la sede dell'Associazione e purché sotto la supervisione di un membro designato dal Consiglio Direttivo.

L'accesso ai libri sociali può essere limitato:

- se i documenti contengono dati personali sensibili che non devono essere divulgati;
- se la consultazione è richiesta dagli Associati che potrebbero avere un conflitto di interessi con l'Associazione;



- se vi è il sospetto che la richiesta di consultazione sia strumentale o motivata da intenti non legittimi.

È vietato copiare, fotografare o riprodurre i documenti senza l'autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo.

Sono esclusi in ogni caso dalla consultazione i documenti riservati e quelli relativi a procedimenti legali in corso, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo.

Art. 29 – Obbligazioni dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone fisiche che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Delle obbligazioni stesse i soci rispondono nei limiti delle loro quote.

Art. 30 – Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni ed i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo le modalità ammissibili ai sensi di Legge, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente quale suo rappresentante legale, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede associativa.

Art. 31 - Perdita della qualità di Associato e della qualifica di Autoconsumatore

La qualità di Associato anche se "autoconsumatore", si perde per morte, libero recesso od esclusione.

Gli Associati possono essere esclusi per le seguenti cause:

- per violazione dello Statuto, dei Regolamenti Interni di organizzazione e di funzionamento, e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- per morosità nel pagamento delle quote associative (è considerato moroso chi ritarda i pagamenti di oltre 30 giorni);
- in caso di inadempimento degli obblighi nascenti dai contratti stipulati con



l'Associazione;

- quando, in qualunque modo, arrechino danni all'Associazione o con le loro dichiarazioni attentino alla reputazione dell'ente;
- per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione nel presente statuto o nei regolamenti interni dell'Associazione

La qualifica di "autoconsumatore", si perde per libera scelta dell'Associato od esclusione.

L'esclusione avviene con effetti immediati in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dalla legge o dai regolamenti per partecipare al Servizio di Autoconsumo Diffuso e comporta la sospensione dei benefici del Servizio di Autoconsumo Diffuso dell'Associato.

Nel caso in cui l'esclusione dipenda dalla sopravvenuta conoscenza della mancanza delle condizioni per l'accesso al Servizio di Autoconsumo Diffuso nel quale l'Associato ha partecipato, si produce la decadenza dei benefici sin dalla data della sua partecipazione, con obbligo di restituzione all'Associazione di qualsiasi somma sia stata liquidata all'Associato.

In caso di inadempimento ad obblighi, il Consiglio Direttivo deve inviare preventivamente all'Associato una diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni.

Il Consiglio di Direttivo deve altresì comunicare all'Associato, con qualsiasi mezzo assicurati la prova dell'avvenuto ricevimento, le contestazioni mosse che possono costituire causa di esclusione.

L'Associato ha diritto di inviare al Consiglio Direttivo, con qualsiasi mezzo assicurati la prova dell'avvenuto ricevimento, una memoria difensiva entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'Associato con qualsiasi mezzo assicurati la prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere motivata. La delibera di esclusione è immediatamente efficace, salvo il diritto



dell'Associato di opporsi presso il Tribunale competente.

L'Associazione ha diritto di richiedere all'Associato il risarcimento dei danni patiti per le cause di esclusione ed in conseguenza dell'esclusione.

Ciascun Associato, può, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione scritta, al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il recesso dell'Associato ha effetto dalla data indicata nella comunicazione inviata al Consiglio Direttivo e può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.

A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso, le quote associative non saranno rimborsate e non si procederà alla restituzione dei contributi eventualmente versati. Dallo stesso istante viene meno ogni diritto dell'Associato al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia e possono essere definiti a carico del recedente, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Art. 32 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione iscritta al RUNTS, il patrimonio residuo dedotte le passività sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si



intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 33 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Qualora una qualsivoglia disposizione del presente contratto dovesse essere ritenuta inefficace in quanto in contrasto con una qualche norma di legge, anche sopravvenuta, troverà applicazione il dettato dell'articolo 1339 del codice civile, con conseguente sostituzione della clausola difforme con la previsione di legge, senza che sia necessaria l'immediata modifica statutaria. L'Assemblea Straordinaria dell'Associazione alla prima occasione utile provvederà comunque ad allineare il testo statutario alle disposizioni novellate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rimanda alla normativa in materia di Autoconsumo Diffuso nonché alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (cd. Codice del Terzo Settore) in caso di iscrizione dell'Associazione al RUNTS e per quanto da esse non previsto, a quanto stabilito dal codice civile.

Laurens Leno
Laurens Leno

Adriano Leno
Adriano Leno